

V.G. 178/2010  
5913/2010  
480/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, I<sup>a</sup> Sezione civile

composta dai magistrati:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dott. Vito Frallicciardi | Presidente       |
| 2. dott. Fulvio Dacomo      | Consigliere rel. |
| 3. dott. Lorenzo Orilia     | Consigliere      |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2010,  
avente ad oggetto: reclamo ex art. 18 l.f., vertente

TRA


Mancone Antonio (c.f. MNCNTN51M25860A), rappresentato e difeso dall'avv.  
Walter Mauriello giusta procura a margine del reclamo, ed elettivamente  
domiciliato in Napoli Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'avv.  
Alberto Ainis ,

- reclamante -

E

Fallimento Tecnosider srl, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv.  
Alfredo Riccardi, presso il cui studio in Napoli via Santa Lucia n. 20 è  
elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria difensiva, e  
New Coir spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parisi ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'avv. Ugo Gigi in Napoli via Tino da Camaino n.  
6, giusta procura a margine della seconda pagina della comparsa di costituzione e  
risposta,

- reclamati -



1  
Esecutore  
AW RICCARDI  
17 OTT. 2010

Settimanale  
AW MAURIELLO

13 OTT. 2010

Conclusioni:

per parte reclamante: voglia la Corte revocare la sentenza dichiarativa di fallimento, con vittoria di spese e distrazione;

per il fallimento Tecnosider srl: rigettare il reclamo, con vittoria di spese di lite;

per la New Coir spa: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del reclamante, e comunque respingere il reclamo, con il favore delle spese di lite.

### Svolgimento del processo

Con reclamo depositato in data 19.4.2010, Mancone Antonio impugnava la sentenza n. 22/2010 emessa in data 18.3.2010, con la quale il Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento della Tecnosider srl, a seguito di ricorso presentato dalla creditrice New Coir srl.

Sosteneva il reclamante non sussistere lo stato di insolvenza, per essere il credito della ricorrente di esiguo importo, inferiore ad € 10.000,00, per il quale era stato offerto anche un pagamento dilazionato non accettato; per non essere certi ed esigibili i debiti certificati nelle scritture contabili; per essere stata esclusa dalla valutazione la consistenza patrimoniale costituita dall'immobile di elevato valore sito in zona industriale di Avellino .

Si costituivano ritualmente in giudizio la curatela fallimentare ed il creditore ricorrente, contestando le avverse affermazioni ed instando per il rigetto del reclamo. Dopo un rinvio in attesa di ottenere la copia del fascicolo di primo grado, la causa passava in decisione alla udienza collegiale del 22.9.2010.

### Motivi della decisione

Premessa la legittimazione a proporre reclamo da parte del Mancone, essendo questa concessa dall'art. 18 l.f. a "qualunque interessato", ed essendo il reclamante comunque socio della fallita (vedasi visura camerale aggiornata prodotta dalla curatela del fallimento), e quindi a prescindere dalle contestazioni in

6

9



ordine alla titolarità della rappresentanza sociale, va detto che il reclamo è infondato, e deve pertanto essere respinto.

Non essendo stati contestati i presupposti di fallibilità di cui all'art. 1 della legge fallimentare, ovvero il possesso congiunto dei tre requisiti normativamente previsti per la esenzione della società dalla procedura fallimentare, il reclamo si è incentrato sulla sussistenza dello stato di insolvenza.

Va peraltro ricordato come, in ordine alla esistenza o meno dello stato di insolvenza, costituisce ormai "ius receptum" nel nostro ordinamento il principio secondo il quale il nostro legislatore ha accolto una nozione oggettiva dell'insolvenza, che dà rilievo al solo fatto che l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività commerciale. E certamente il mancato pagamento di un credito di non elevato importo, quale quello vantato dal creditore ricorrente, maturato già dall'anno 2003, consacrato in un decreto ingiuntivo a seguito del quale era intervenuto un pignoramento negativo, evidenzia come la società fosse nella impossibilità di adempiere ai propri debiti con mezzi normali. A ciò aggiungasi essere la società sconosciuta presso la sede legale, le offerte di pagamento dilazionato non seguite da concreti versamenti, gli ingenti debiti rilevati dal curatore fallimentare (istanze di ammissione allo stato passivo per oltre € 1.389.540,94 di cui gran parte per debiti nei confronti della amministrazione finanziaria iscritti a ruolo), la assenza di liquidità, gli ulteriori atti di precetto, ingiunzioni di pagamento e procedura esecutiva in corso (vedasi documentazione prodotta dalla curatela fallimentare), le affermazioni contenute nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2008 (*"la società vive un periodo di forte crisi economico-finanziaria e non disponendo di liquidità o altre forme di finanziamento e venendo meno i presupposti di continuità aziendale si propone ai soci la messa in liquidazione della stessa"*), per rendersi conto che la società era totalmente priva di liquidità ed incapace di affrontare con mezzi normali la propria posizione debitoria. Ed in tale quadro, la presenza di un capannone industriale non muta lo scenario sopra riportato, non rientrando nella condizioni di normalità la vendita degli immobili per pagare i

69



creditori, né potendosi a questi ultimi imporre di attendere i tempi lunghi connessi ad una eventuale messa in liquidazione della debitrice, e alla vendita del cespite. Così come si presenta priva di pregio l'affermazione del reclamante secondo cui, in relazione ai debiti sociali (riportati in bilancio al 31.12.2008 nell'importo di € 4.782.035), gran parte di essi (ovvero € 2.677.801,81) è nei confronti della Campania Resine spa, società da considerarsi estinta in quanto cancellata dal registro imprese: in primo luogo perché residuerebbe comunque una rilevante debitoria insoddisfatta, e in secondo luogo perché dalla visura camerale della Campania Resine spa si rileva che essa si è cancellata dal registro imprese per avvenuto trasferimento della sede all'estero, senza pertanto cessare l'attività o rinunciare ai propri crediti.

Devesi pertanto respingere il reclamo, condannando il reclamante alla rifusione in favore delle reclamate costituite delle spese di lite, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spese, come da dispositivo.


**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto da Mancone Antonio avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della Tecnosider srl emessa dal Tribunale di Nola in data 18.3.2010, così provvede:


- respinge il reclamo, e condanna Mancone Antonio alla rifusione in favore delle reclamate delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna di esse in € 1.800,00 per onorario ed € 700,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA.

Così deciso in Napoli il 22.9.2010.

Il Consigliere est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 04 OTT 2010  
 Il Funzionario di Cancelleria

